

REGOLAMENTO (CEE) N. 85/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1993

recante modalità di applicazione relativo alle agenzie di controllo nel settore del tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ciascuno Stato membro produttore, la cui produzione supera una quantità minima, costituisce un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli e attività nel quadro della regolamentazione comunitaria per il settore del tabacco; che detta agenzia deve essere in grado di assolvere i compiti ad essa assegnati in virtù del citato regolamento; che, pertanto, ogni agenzia deve possedere i requisiti minimi necessari per l'espletamento di tali compiti;

considerando che, ai fini di una corretta ed efficace applicazione della normativa settoriale, l'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede che l'agenzia sia inoltre investita dello Stato membro interessato di tutti i poteri necessari per l'assolvimento dei suoi compiti; che, a tale scopo, ciascuno Stato membro interessato deve attribuire agli agenti di controllo segnatamente il potere di esigere le informazioni e di procedere alle verifiche che sono necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'agenzia;

considerando che il controllo dell'applicazione della normativa comunitaria implica che vengano accertate le caratteristiche dei tabacchi; che è quindi necessario consentire agli agenti di effettuare prelievi di campioni dei tabacchi detenuti dai soggetti controllati;

considerando che per rendere i controlli più efficaci è opportuno prevedere unità di controllo interno in ciascuna agenzia;

considerando che è opportuno che gli Stati membri interessati prendano i provvedimenti necessari per salvaguardare i diritti delle persone soggette ai controlli e i cui interessi possono essere lesi da tali controlli;

considerando che l'agenzia esercita la propria attività nell'ambito di un programma e di un bilancio elaborati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione, su proposta dell'agenzia; che è pertanto opportuno prevedere il contenuto minimo di tale programma e di tale bilancio, nonché la procedura da seguire per la loro elaborazione e le eventuali modificazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione segue regolarmente le attività dell'agenzia; che occorre pertanto prevedere la procedura in base alla quale la Commissione e lo Stato membro interessato sono informati dello svolgimento di tali attività;

considerando che, per consentire alla Commissione di seguire correttamente il funzionamento e le attività delle agenzie, è opportuno disporre la rappresentazione in seno alle agenzie e precisare le modalità di tale partecipazione;

considerando che la Comunità contribuisce al finanziamento delle spese effettive delle agenzie; che è pertanto opportuno prevedere le procedure relative a tale finanziamento nonché le eventuali procedure di controllo;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2075/92, l'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro e alla Commissione relazioni sulle attività svolte; che è opportuno fissare i termini per la trasmissione di queste relazioni;

considerando che, a causa del lasso di tempo necessario per l'istituzione delle agenzie di controllo negli Stati membri produttori, è opportuno prevedere modalità particolari per l'anno 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2075/92, ogni Stato membro interessato costituisce un'agenzia di controllo entro il 30 aprile 1993.

2. Ai fini della corretta applicazione della normativa comunitaria per il settore del tabacco, le agenzie devono in particolare, sulla scorta del programma di attività di cui all'articolo 3:

- a) verificare integralmente tutte le consegne di tabacco alle imprese di prima trasformazione;
- b) redigere l'attestato di controllo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽²⁾;
- c) espletare controlli frequenti e inopinati presso le imprese di prima trasformazione;

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.